

# Trovarisposte

I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Michela Pellicelli  
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

**IL NOTAIO**  
Cristina Grassi

del Consiglio notarile di Bergamo

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
Anna Maria Cantamesse  
Valentina Massarelli  
Giovanni Salvi  
del Centro studi  
Consulenti del lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Per il 730 da rettificare scadenza il 10 novembre

**Correzioni.** Le indicazioni del Fisco: se la dichiarazione è stata presentata dopo il 23 luglio si sommano le sanzioni per il ritardo e per visto infedele



Le nuove norme per la presentazione del 730 chiamano in causa anche la responsabilità di Caf e professionisti

**MARCO CONTI**

Chi ha presentato il modello 730 precompilato dopo il 23 luglio scorso l'ha fatto tardivamente. Ed è quindi da tale data che decorre il termine per mettersi in regola da parte di chi ha superato la scadenza prevista.

Le due precisazioni sono contenute nella circolare 34/E redatta nei giorni scorsi dall'Agenzia delle Entrate in risposta a una serie di dubbi interpretativi prospettati dal Coordinamento nazionale dei centri di assistenza fiscale (Caf). Nel caso in cui il contribuente abbia invece presentato il precompilato nel termine previsto, ma si sia successivamente accorto (e ciò vale anche per i Caf o i professionisti) che sono stati commessi degli errori nella compilazione della dichiarazione, lo stesso contribuente può rivolgersi a chi ha prestato l'assistenza (Caf o professionisti abilitati) e stilare un modello 730 rettificativo. Il fisco spiega che se la dichiara-

zione in questione viene presentata da Caf e professionisti entro il prossimo 10 novembre, questi ultimi pagheranno la sola sanzione ridotta e non anche imposte e interessi, a patto però che il versamento (a carico del contribuente) sia effettuato entro la stessa data. La sanzione ridotta (1/8 del minimo) a carico di Caf e professionisti è pari al 3,75%, salvo il caso in cui da parte del contribuente vi sia stata una condotta dolosa o gravemente colposa.

La nuova impostazione, sottolinea l'Agenzia delle Entrate, ha caratteristiche innovative e generali, tanto è vero che il regime di responsabilità (sanzioni) che chiama in causa Caf e professionisti trova applicazione anche se il contribuente si avvale dell'assistenza fiscale al di fuori del 730 precompilato.

Nel caso in cui il 730 precompilato sia «rettificato» entro il 10 novembre, ma per correggere una dichiarazione originaria presentata dopo il 23 luglio, si

**La rubrica**

### Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.**

sommano la sanzione per il ritardo a quella per visto infedele (visto, ossia certificazione che i dati inseriti nel precompilato sono stati controllati da Caf o professionisti in collaborazione con i contribuenti).

La sanzione per visto infedele non scatta però per importi inferiori a 30 euro. Le Entrate spiegano infatti che la disposizione secondo cui il contribuente non è soggetto ad attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione per crediti il cui ammontare non superi 30 euro, vale anche ad escludere la punibilità per l'apposizione del visto infedele sulla relativa dichiarazione.

Il limite dei 30 euro si applica anche per escludere la punibilità del visto infedele, per l'attività posta in essere dagli uffici a decorrere da tale data, anche se relativa a pregressi periodi d'imposta. Informazioni si trovano sul sito delle Entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)), nella sezione Normativa e prassi.

### Commercialisti

**RISPOSTA N. 536**

#### Tre immobili ricavati da uno L'agevolazione vale per il vecchio

*Un cliente con regolare permesso di costruire ha ottenuto la possibilità di demolire un immobile e con la stessa volumetria ricostruire tre differenti immobili. Al termine della ristrutturazione il mappale originario è stato suddiviso in tre mappali. A quanto ammonta l'importo agevolabile? A soli euro 96.000 riferiti al vecchio mappale o a euro 96.000 per tre in quanto i nuovi mappali sono diventati tre unità immobiliari?*

— E. TREZZI

Il limite per quanto riguarda gli importi va riferito ai mappali esistenti all'inizio dei lavori, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 121/E/1998). La fine lavori è essenziale solo per verificare che tali immobili abbiano mantenuto la destinazione abitativo-residenziale, necessaria per consentire le detrazioni. Il limite sarà pertanto quello di euro 96.000 complessivi.

**RISPOSTA N. 537**

#### Garanzia al figlio per la casa A chi spetta la detrazione

*Ho prestato garanzia a mio figlio per l'acquisto della sua abitazione principale di cui è intestatario al 100%; sono pertanto cointestatario con lui di un mutuo. Posso detrarre gli interessi passivi nella mia dichiarazione dei redditi o la detrazione spetta solo a mio figlio?*

— P. Z.

La detrazione per interessi passivi pagati in dipendenza di un mutuo ipotecario finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale spetta unicamente al proprietario dell'immobile che deve essere anche intestatario del mutuo. Nel caso esposto dal lettore quindi il padre non può usufruire delle detrazioni al contrario del figlio, il quale, come unico proprietario dell'immobile e cointestatario del contratto di mutuo, avrà diritto a detrarre gli interessi passivi, ma solo in proporzione alla propria quota.

**RISPOSTA N. 538**

#### Con la donazione si trasferisce il diritto alle agevolazioni

*Ho sostenuto in anni precedenti spese di ristrutturazione in un'abitazione in proprietà con mia figlia. Se le dono la mia quota, posso continuare a usufruire della detrazione residua?*

— D. ZECCHI

Con la vendita dell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio, le quote di detrazione residue si trasferiscono in capo all'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti, come previsto dall'articolo 16-bis, comma 8, del Tuir. Il passaggio del beneficio alle detrazioni opera nelle ipotesi in cui sia trasferita la proprietà del fabbricato, sia a titolo oneroso che gratuito (par. 1.2 della CM Agenzia Entrate 25/E/2012). Nel caso pratico il diritto alla detrazione si trasferisce alla figlia (donatario), salvo diversa volontà da esplicitare nell'atto di donazione.

### Notaio

**RISPOSTA N. 539**

#### La rinuncia di un coerede genitore di minorenni

*Buongiorno. Mi rivolgo al Notaio con questa domanda. Un coerede, genitore di figli minorenni, può rinunciare alla sua quota? In caso affermativo, chi è il destinatario della parte rinunciata? Ringrazio per la cortese risposta.*

— LETTERA FIRMATA

È sempre possibile rinunciare ad un lascito, sia nella devoluzione legittima, disciplinata dalla legge, sia nella devoluzione testamentaria. Esprimendosi in termini generali, non essendo precisato nel caso concreto in che ipotesi ci si trovi, chi è deceduto e quali siano gli eredi, può affermarsi che la presenza di figli minori non osta alla facoltà di rinuncia da parte del genitore. Potrebbe tuttavia operare il meccanismo della rappresentazione, disciplinato dagli articoli 467 e seguenti del Codice Civile, in forza del quale nel luogo e nel grado dell'ascendente subentrano i suoi discendenti.

Continua a pagina 15



Segue da pagina 14

Il fatto, però, che i figli siano minori comporta che la eventuale loro accettazione dell'eredità debba avvenire necessariamente col beneficio di inventario, previa idonea autorizzazione del Giudice Tutelare. La rappresentazione opera, in linea retta, a favore dei discendenti del defunto nonché, in linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. Nel caso manchino i presupposti della rappresentazione, in ipotesi di successione legittima, avrà luogo l'accrescimento a favore degli altri coeredi.

RISPOSTA N. 540

## Professionista a Bergamo e una società in India

*Gentile notaio, sono un professionista italiano che intende aprire una società di prestazione di servizi (tecnici) in India. Lì avrei due soci locali e un altro, danese. Saremmo in quattro (un italiano, due indiani e un danese). Io non vorrei però chiudere un piccolo studio professionale che ho a Bergamo, dove ho anche la residenza e la casa di proprietà. Ci ha proposto un aiuto nella costruzione della società uno studio di legali, che hanno anche accesso a fondi per l'internazionalizzazione. Secondo lei: il nostro è un iter corretto? La società indiana sarebbe tale anche nel diritto, giusto? Oppure ci consiglia altro? Grazie mille.*

LETTERA FIRMATA

A mente delle norme di diritto internazionale privato, Legge n. 218/1995, le società straniere sono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui territorio viene perfezionato il procedimento di costituzione. È consigliabile pertanto di avvalersi della consulenza del proprio notaio di fiducia per verificare gli aspetti giuridici, sostanziali e tributari vigenti nel Paese straniero per la fattispecie prospettata. Si precisa peraltro che la legge italiana troverà applicazione solo se la sede dell'amministrazione sarà situata in Italia oppure qualora venga in Italia esercitato l'oggetto principale dell'ente costituito. Per quanto riguarda la chiusura dell'attività professionale attualmente svolta in Bergamo è consigliabile una attenta ed accurata valutazione che tenga nel dovuto conto perdite e benefici.

## Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 541

## Congedo parentale Quali modalità per usufruirne in modalità oraria

*Nel mese di ottobre 2015 terminerò il congedo obbligatorio post parto. Vorrei avere notizie in merito*

## TROVA INCENTIVI

# Reddito di autonomia, 5 interventi Uno è dedicato ai disoccupati

Reddito di autonomia, la Regione stanzia 50 milioni di euro per gli ultimi tre mesi del 2015 e 200 milioni per il 2016. La Regione Lombardia ha avviato la sperimentazione «Reddito di autonomia» presentando alcune misure rivolte ai cittadini lombardi che si trovano in difficoltà economiche.

Gli interventi che compongono il «Reddito di autonomia» sono cinque, tre per le famiglie (Zero ticket sanitario, Bonus bebè e Bonus affitti), una per gli anziani e i disabili (Assegno di autonomia) e una per i disoccupati aderenti a Dote Unica Lavoro (Progetto di inserimento lavorativo, Pil).

Nell'ambito delle politiche per il lavoro, il «Reddito di autonomia» consiste in un contributo economico di massimo di 1.800 euro, per i disoccupati che partecipano alle attività di orientamento e di formazione previste nel programma Dote Unica Lavoro e che si trovano in situazione di particolare difficoltà

economica. Il Pil, Progetto di inserimento lavorativo, (così è definito il «Reddito di autonomia» erogato attraverso la Dote Unica) è un contributo economico di 300 euro al mese, per un periodo di massimo 6 mesi, per favorire l'inserimento o il re-inserimento lavorativo attraverso le attività di orientamento, formazione e ricerca attiva del lavoro. Il contributo è destinato ai cittadini residenti o domiciliati in Lombardia che attivano la Dote Unica Lavoro e che sono disoccupati da oltre 36 mesi, non percepiscono alcuna integrazione al reddito, ed hanno un Isee inferiore a 18 mila euro. Il contributo sarà erogato per le ore realmente frequentate per le attività di orientamento e di formazione.

I giovani under 30 possono accedervi dopo aver concluso il percorso in Garanzia Giovani.

La misura è attiva dal 15 ottobre 2015. Maggiori informazioni sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



*alle novità introdotte dal Jobs Act in tema di congedo parentale/maternità facoltativa ad ore.*

A. O.

In materia di congedo parentale il Decreto Legislativo 80/2015 Jobs Act ha previsto la possibilità di fruizione del medesimo su base oraria anche in assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva.

Il 18 agosto 2015 l'Inps ha pubblicato la circolare numero 152 contenente le prime indicazioni operative per attuare la novità oggetto del quesito.

Precisamente in questa fase di avvio il computo e l'indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione/utilizzo è effettuata in modalità oraria.

La contrattazione collettiva potrà definire modalità di fruizione specifiche per ogni comparto, tuttavia in assenza di limiti e regole contrattuali, è comunque possibile attuare la fruizione ad ore, che per semplicità d'applicazione potrà avvenire per il 50% dell'orario medio giornaliero (ad esempio se l'orario medio giornaliero è pari a 8 ore potrà fruire di 4 ore di congedo parentale e 4 ore saranno lavorate).

La presentazione all'Inps della domanda di congedo parentale ad ore deve avvenire mediante un'apposita domanda on line che è diversa dalla domanda telematica attualmente in uso per la richiesta giornaliera e/o mensile.

Ciò comporta che il genitore che intende fruire di un periodo di congedo in modalità giornaliera e/o mensile ed un ulteriore

periodo ad ore deve utilizzare due diverse procedure di invio on line.

La domanda per la fruizione ad ore del congedo parentale deve essere presentata per ogni singolo mese solare. È bene evidenziare che il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni in caso di richiesta di congedo parentale mensile e/o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario.

RISPOSTA N. 542

## Assegni per figli studenti o apprendisti Le regole

*Buongiorno, leggendo in vari siti di informazione on line, ho scoperto che è possibile richiedere gli assegni per il nucleo familiare anche per i figli maggiorenni, purché studenti o apprendisti. Cosa devo fare per poterli richiedere?*

A. BOLIS

Non tutti, probabilmente, sono a conoscenza della possibilità di richiedere gli assegni per il nucleo familiare anche in presenza di figli maggiorenni, non inabili. Tale opportunità, tuttavia, è concessa solo ai nuclei familiari c.d. numerosi. Ai soli fini dell'individuazione dei soggetti destinatari occorre pertanto valutare che nel nucleo siano presenti almeno 4 figli, o equiparati ex art. 38 del D.P.R. n. 818/57, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico

fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato). In presenza del suddetto requisito, rilevano al pari dei figli minori, e quindi entrano a far parte del nucleo familiare ai fini dell'assegno, anche i figli tra i 18 ed i 21 anni, purché studenti, di scuole pubbliche o legalmente riconosciute, o apprendisti. Ne consegue che i redditi percepiti da parte di quest'ultimi, devono essere computati ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare. Tuttavia, per la corresponsione dell'assegno ai figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni studenti o apprendisti è necessaria l'autorizzazione da parte dell'Inps, rilasciata dall'Istituto secondo le modalità attualmente vigenti per le altre fattispecie per le quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione. Il

richiedente può autocertificare la qualità di studente del figlio, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, mentre la qualifica di apprendista può essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 o nel caso di superamento del 26° anno di età da parte di uno dei figli rientranti nel nucleo familiare. L'autorizzazione ha validità annuale, fermo restando, comunque, che verrà meno il diritto alla prestazione per il soggetto che compie il ventunesimo anno di età oppure per il quale scade il contratto di apprendistato ovvero nel caso di superamento del 26° anno di età da parte di uno dei figli rientranti nel nucleo familiare. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla sede competente tramite il Mod. ANF/Var, pubblicato nella banca dati della modulistica

on line del sito dell'Inps.

RISPOSTA N. 543

## Come comportarsi se mancano contributi nell'estratto Inps

*Sono prossimo alla pensione, ma dall'estratto contributivo rilasciato dall'Inps ho scoperto che alcuni periodi di lavoro risultano scoperti (nel mio caso alcuni spezzoni del 1996). Come devo comportarmi?*

LETTERA FIRMATA

La mancanza di contributi nell'estratto Inps può derivare o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro oppure da un disguido amministrativo dovuto al fatto che nel corso degli anni l'Inps ha più volte modificato il sistema di accredito nel conto assicurativo. Nel primo caso, l'art. 13 della Legge 1338/1962 prevede la possibilità per il datore di lavoro che ha omesso di versare i contributi di annualità oramai prescritte, di richiedere all'Istituto la costituzione di una rendita vitalizia in favore del lavoratore. Qualora il datore di lavoro non voglia o non possa esercitare tale facoltà, è il lavoratore che, sostituendosi a quest'ultimo, può presentare la richiesta di rendita vitalizia, purché fornisca all'Istituto la prova del rapporto di lavoro e della retribuzione percepita. Nel secondo caso, invece, se il mancato accredito contributivo deriva da un errore amministrativo è opportuno procedere, in primo luogo, ad una verifica anagrafica. La maggior parte dei disguidi nasce, infatti, dalla errata indicazione dei dati personali del lavoratore. Qualora tale preliminare verifica non abbia dato esito positivo, sarà allora necessario esibire all'Inps la prova del rapporto di lavoro e la prova del versamento dei contributi da parte del datore. Per il 1996 tale prova può essere data dai mod. 01/M che venivano consegnati ogni anno al lavoratore.

In mancanza di tali modelli, sarà invece necessario consegnare tutte le buste paga ed il libretto di lavoro affinché l'Inps possa procedere alla ricerca e all'accredito dei contributi.

## @Trova Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista  
☐ Notaio

☐ Consulente del lavoro

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO